



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010237 - 13/10/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 13 OTT. 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Verona
Via Tezone, 5
37122 VERONA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 191/2011_ Adempimenti_Ordini_Scadenziario.

Si fa seguito alla richiesta di parere dell'8 giugno nella quale l'Ordine chiede di sapere se, in riferimento allo Scadenziario Ordini forniti dal Consiglio Nazionale aggiornato al 2008 e relativo agli adempimenti periodici degli Ordini territoriali, vi siano nuovi adempimenti come quelli relativi alla rilevazione delle assenze del personale PP.AA. di cui all'informativa CNDCEC n. 31/2011.

Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che gli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, in quanto enti pubblici non economici, rientrano a pieno titolo nella definizione di Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego): "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*".

Ciò premesso, si evidenzia che, l'Ordine è tenuto a effettuare le comunicazioni periodiche previste per le pubbliche amministrazioni dalla legge. In tal senso si indicano di seguito i principali obblighi di comunicazione, da effettuarsi per via telematica con il nuovo sistema integrato PERLA P.A. (www.perlapa.gov.it), introdotti successivamente alla diffusione dell'informativa CNDCEC n. 35/2008:

- **Rilevazione assenze del personale PP.AA.** rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari in corso su base mensile. In particolare, si devono comunicare¹ i seguenti dati:

¹ Trattasi di adempimento diverso da quello previsto dall'art. 21, co. 1, della Legge n. 69/2009, che impone a tutte le PP.AA. di rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (*curriculum vitae*,

- Assenze per malattia retribuite;
- Assenze non retribuite;
- Assenze ex legge 104/1992;
- Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze;
- Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni;

La comunicazione delle assenze al Dipartimento della Funzione Pubblica deve essere effettuata entro il **15 di ogni mese** per le assenze relative al mese precedente.

- **GEPAS** – Banca dati per la Gestione delle dichiarazioni di sciopero;
- **Rilevazione permessi ex legge n. 104/1992**: la Legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha istituito la banca dati per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni² fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall'art. 33, co. 2 e 3, della Legge n. 104/1992, e successive modificazioni. In particolare l'Ordine è tenuto a comunicare³, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, per i permessi conferiti nell'anno precedente i dati relativi a tali permessi. La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non siano stati accordati permessi (in tal caso l'Ordine deve trasmettere una dichiarazione negativa).
- **Dirigenti**: l'art. 5 della Legge n. 183/2010 ha introdotto, inoltre, l'obbligo di comunicare per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica le informazioni relative ai dirigenti (*curriculum vitae*, retribuzione, recapiti istituzionali) e, mensilmente, ai tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio (tali dati erano già raccolte e pubblicate e dalle PP.AA. sui propri siti per effetto di quanto previsto dalla Legge n. 69/2009).

Si conferma che la notizia dell'attivazione del sistema PERLA P.A. per la comunicazione dei citati adempimenti è stata fornita dalla informativa CNDCEC n. 31/2011.

Si ricorda, inoltre, che l'Ordine è tenuto a comunicare:

- il proprio albo aggiornato e in formato elettronico all'INPS, a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa con tale ente⁴;
- ogni triennio, ai presidenti di tribunale l'elenco degli iscritti disponibili ad effettuare le operazioni di vendita connesse alle esecuzioni immobiliari⁵ secondo quanto previsto dall'art. 179-*ter* c.p.c.;
- in via telematica, all'Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti d'appalto, somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata di importo non inferiore a 10.329,14 (IVA inclusa) secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 605/1973 e successive modificazioni.

Si conferma che l'informazione relativa all'eventuale introduzione di nuovi adempimenti verrà tempestivamente divulgata dal Consiglio Nazionale tramite l'invio di apposite informative.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

² La legge, in particolare, consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da disabilità o che assista parenti o affini disabili, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa previa approvazione del datore di lavoro.

³ Come chiarito anche dalla Cir. Dip. Funzione Pubblica n. 2 del 10 marzo 2011, l'obbligo di comunicazione grava, infatti, su tutti i soggetti che rientrano nella nozione di 'pubblica amministrazione' di cui all'art. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001.

⁴ Vd. Informative CNDCEC n. 53/2010 e 66/2011.

⁵ Vd. Informative CNDCEC n. 71/2008 e n. 61/2011.